



COMUNE DI MONTASOLA
PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale: 00111190575
Mail:ragioneria@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO NR. 19

DATA 14.04.2021

OGGETTO: : PROGRAMMAZIONE NUOVO FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUATTORDICI del mese di APRILE alle ore 10:32
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale
nelle persone dei signori:

SINDACO: LETI VINCENZO PRESENTE

VICE SINDACO PLACIDI ANDREA PRESENTE

ASSESSORE: QUINTILI FABIO PRESENTE

PRESIEDE IL SINDACO LETI VINCENZO

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa FILMA DI TROLIO

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale: 00111190575
Mail:ragioneria@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE NUOVO FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria.

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968 "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.";
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 63ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.

Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Visto il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", che sono state pubblicate in data 27.7.2018 sulla Gazzetta Ufficiale (18A05008) (GU Serie Generale n.173 del 2730732018);

Dato atto che le linee guida sopra citate hanno previsto il concetto di superamento della dotazione organica, enunciando nel punto 2.1:

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica.

Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il "contenitore" rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.

La centralità del PTFP, quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è di tutta evidenza. Il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.

La nuova visione, introdotta dal D. Lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP.

Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP.

Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.

Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 106bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Dato atto che le indicazioni operative sopra richiamate, sono state confermate dalla giurisprudenza contabile, che ha precisato che per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno il tetto di spesa potenziale massima si identifica nel valore della spesa di personale sostenuta nell'anno 2008, che per questo Comune ammonta a euro 220.765,34;

Precisato che l'indicazione della spesa potenziale massima quale limite per la determinazione della dotazione organica non incide e non fa sorgere effetti rispetto al regime limitativo delle assunzioni (turn over) o ai vincoli di spesa di personale previsti dalla normative vigenti, e conseguentemente, i procedimenti di reclutamento degli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con i predetti limiti;

Evidenziato pertanto che si rende necessario procedere all'attuazione e alla verifica degli adempimenti previsti dal quadro normativo di riferimento vigente per l'adozione del PTFP;

Richiamate tutte le norme in materia di contenimento delle spese di personale, ovvero L. 296/2006: comma 557 come da ultimo modificato dal DL 113/2016:

- 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)
- 557 *3bis*. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)
- 557 *3ter*. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)
- 557 *3quater*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (comma introdotto dall'art. 3, comma 53bis, legge n. 114 del 2014)

Vista la Deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG del 6 ottobre 2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

Tenuto conto che l'art.76 comma 4 del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito con modificazioni dalla L. n.133/2008, il quale vieta agli enti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione;

Dato Atto che l'art. 3, comma 5, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n. 114 ha abrogato l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;

Visto il comma 723 lettera e) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale stabilisce che gli enti che non rispettano il saldo di finanza pubblica previsto dalle disposizioni che hanno sostituito il patto di stabilità interno (comma 710 ai sensi del quale: ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un

saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza "non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione".

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011

(Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come anche comunicato dai Responsabili delle Aree allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Richiamato l'art. 14-bis, del D.L. 28/01/2019, n. 4 in vigore dal 30 marzo 2019, dove al comma 1 lett. a) viene modificato l'art. precedentemente citato, per cui il "triennio precedente" diventa il "quinquennio precedente", e il comma 1 lett. b) dove è previsto che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Ritenuto pertanto di rideterminare la dotazione organica verificando il valore quantitativo e finanziario della dotazione organica, rispetto ai dipendenti in servizio al 31.12.2020, predisponendo nel contempo il ciclo di programmazione del personale per il triennio 2021/2023, secondo i seguenti prospetti:

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI MONTASOLA

Profilo	Consistenza attuale	Area/Settore
D1 GIURIDICO (Istruttore direttivo contabile)	ATTUALMENTE RICOPERTO ART. 110	SETTORE CONTABILE
D5 GIURIDICO (Istruttore Direttivo amministrativo)	ATTUALMENTE RICOPERTO	SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI
B3 GIURIDICO (esecutore tributi)	ATTUALMENTE RICOPERTO	SETTORE CONTABILE
C3 GIURIDICO (Istruttore Vigilanza)	ATTUALMENTE RICOPERTO IN CONVENZIONE TRAMITE UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D' AIA	SETTORE VIGILANZA
B3 GIURIDICO (esecutore amministrativo area demografica)	ATTUALMENTE RICOPERTO	SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI
D1 GIURIDICO (Istruttore Direttivo Tecnico)	ATTUALMENTE RICOPERTO IN CONVENZIONE ART.1, COMMA 557 L. 311/2004	SETTORE TECNICO
B4 GIURIDICO (esecutore tecnico - operaio)	ATTUALMENTE RICOPERTO	SETTORE TECNICO
A3 GIURIDICO (esecutore tecnico-operaio)	ATTUALMENTE RICOPERTO	SETTORE TECNICO
B1 GIURIDICO (esecutore amministrativo area demografica)	ATTUALMENTE RICOPERTO IN CONVENZIONE ART.1, COMMA 557 L. 311/2004	SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI MONTASOLA						
CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI 31.12.2020	POSTI IN PROGRAMMAZIONE Part Time	POSTI IN PROGRAMMAZIONE Tempo pieno
D5	1	0	1	1	0	0
D1	0	1 al 50%	1	1	0	0
D1	0	1 al 16.67%	1	1	0	0
C3	0	1 al 33.33%	1	1	0	0
B5	1	0	1	1	0	0
B3	0	2 al 50%	2	2	0	0
B1	0	1 al 16.67%	1	1	0	0
A3	0	1 al 50%	1	0	0	0
TOTALI	2	7	9	9	0	0

VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA COMUNE MONTASOLA ANNO 2020						
CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	SPESA ANNUA 2020	CONTRIBUTI	IRAP	SPESA TOTALE
D5	1		37.492,91	9.751,45	3.119,02	50.363,38
D1	0	1 al 50%	17.582,48	4.683,67	1.491,96	23.758,11
D1	0	1 al 16.67% convenzione	5.894,39	1.737,35	498,46	8.130,20
B3	0	2 al 50%	27.672,61	6.886,11	2.352,17	36.910,89
B4	1	0	23.973,84	7.043,13	2.035,05	33.052,02
A3		1 al 50%	10.306,30	3.126,87	867,53	14.300,70
B1		1 al 16.67% convenzione dal 20.07.2020	1.539,49	500,22	127,45	2.167,16
TOTALI	2	6	124.462,02	33.728,80	10.491,64	168.682,46
C3		1 al 33.33%	20.914,12	Trasferimento Unione dei Comuni della Val d'Aia		
SEGRETERIO COMUNALE			21.300,00	Trasferimento Comune di Selci per servizio di segreteria		
TOTALI	2	6	166.676,14	33.728,80	10.491,64	210.896,58

Considerato l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011, dall'art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall'art. 43ter, comma 12, L. 44/2012, il quale impone limiti nelle assunzioni al lavoro flessibile, che di seguito si riassumono:

«Le pubbliche amministrazioni "...possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D. Lgs, n. 276/2003, e smi, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.»

Atteso che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 43bis, del d.l. 90/2014 dispone "43bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 43bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Visto inoltre il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (c.d. decreto crescita), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che, all'articolo 33, dispone un nuovo regime assunzionale per regioni a statuto ordinario e comuni;

Che il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina è dettata «anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

Visto il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Che:

- con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore;

- i comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

- i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni.

- i comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata risulta superiore al valore soglia adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Considerato che il decreto attuativo del 17.03.2020 del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, in vigore dal 20.04.2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione e al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, e le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Atteso quindi che allo stato attuale e a seguito dell'entrata in vigore del decreto del 17 Marzo 2020 per gli anni 2021/2022/2023 le capacità assunzionali dovranno essere valutate in base ai valori soglia approvati nello stesso decreto pubblicato in gazzetta ufficiale del 27.04.2020;

Verificato:

- ✓ che il Comune di Montasola è compreso nella fascia demografica a) comuni con meno di 1000 abitanti riscontrando al 31.12.2019 una popolazione residente corrispondente a n. 383 abitanti;
- ✓ che la spesa di personale calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.P.C.M. desunta dal rendiconto 2019, è pari a complessivi € 214.103,20;
- ✓ che il valore medio delle entrate correnti desumibili dagli ultimi tre rendiconti di gestione approvati, corrispondenti agli anni 2017, 2018, 2019, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) stanziato nel Bilancio di previsione 2019 è pari a euro 630.070,12;
- ✓ che il Comune di Montasola presenta pertanto la seguente percentuale pari al 33,98% come rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Considerato pertanto che il Comune di Montasola è rispettivamente:

- sopra soglia per fascia rispetto alla tabella 1 approvata con il decreto del 17.03.2020 essendo il riferimento pari al 29,50%;
- sopra soglia per fascia rispetto alla tabella 3 approvata con il decreto del 17.03.2020 essendo il riferimento pari al 33,50%;

Pertanto l'ente dovrà programmare entro l'anno 2025, la progressiva riduzione della propria spesa di personale, onde garantire entro tale data, il rientro nella soglia;

Considerato che nell'anno 2024, e quindi prima della scadenza temporale imposta del 2025, l'ente a condizioni di spesa di personale programmate e di entrate più o meno invariate riesce a rientrare entro il parametro di spesa che il legislatore ha previsto, come da allegato prospetto dimostrativo di quanto innanzi generalizzato

Ritenuto quindi che l'attuale programmazione attui la riduzione della spesa di personale garantendo il rientro nel valore soglia dell'Ente, come richiesto dalla normativa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 25.07.2019 di approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2019 – 2021;

Visto il regolamento per la misurazione e la valutazione della performance di ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09.06.2020;

Visto il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con atto consiliare n. 25 del 26.09.2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.07.2020 con cui viene approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2019;

Richiamati il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il C.C.N.L. vigente;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area;

Acquisito il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data odierna, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

PROPONE

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 3) di approvare a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), la seguente dotazione organica, espressa in numeri e valori finanziari:

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI MONTASOLA

Profilo	Consistenza attuale	Area/Settore
D1 GIURIDICO (istruttore direttivo contabile)	ATTUALMENTE RICOPERTO ART. 110	SETTORE CONTABILE
D5 GIURIDICO (Istruttore Direttivo amministrativo)	ATTUALMENTE RICOPERTO	SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

B3 GIURIDICO (esecutore tributi)	ATTUALMENTE RICOPERTO	SETTORE CONTABILE
C3 GIURIDICO (Istruttore Vigilanza)	ATTUALMENTE RICOPERTO IN CONVENZIONE TRAMITE UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D'AIA	SETTORE VIGILANZA
B3 GIURIDICO (esecutore amministrativo area demografica)	ATTUALMENTE RICOPERTO	SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI
D1 GIURIDICO (Istruttore Direttivo Tecnico)	ATTUALMENTE RICOPERTO IN CONVENZIONE ART.1, COMMA 557 L. 311/2004	SETTORE TECNICO
B4 GIURIDICO (esecutore tecnico - operaio)	ATTUALMENTE RICOPERTO	SETTORE TECNICO
A3 GIURIDICO (esecutore tecnico-operaio)	ATTUALMENTE RICOPERTO	SETTORE TECNICO
B1 GIURIDICO (esecutore amministrativo area demografica)	ATTUALMENTE RICOPERTO IN CONVENZIONE ART.1, COMMA 557 L. 311/2004	SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI MONTASOLA						
CAT.	TEMPO PIENO	PART- TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI 31.12.2020	POSTI IN PROGRAMMAZIONE Part Time	POSTI IN PROGRAMMAZIONE Tempo pieno
D5	1	0	1	1	0	0
D1	0	1 al 50%	1	1	0	0
D1	0	1 al 16.67%	1	1	0	0
C3	0	1 al 33.33%	1	1	0	0
B5	1	0	1	1	0	0
B3	0	2 al 50%	2	2	0	0
B1	0	1 al 16.67%	1	1	0	0
A3	0	1 al 50%	1	0	0	0
TOTALI	2	7	9	9	0	0

VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA COMUNE MONTASOLA ANNO 2020

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	SPESA ANNUA 2020	CONTRIBUTI	IRAP	SPESA TOTALE
D5	1		37.492,91	9.751,45	3.119,02	50.363,38
D1	0	1 al 50%	17.582,48	4.683,67	1.491,96	23.758,11
D1	0	1 al 16.67% convenzione	5.894,39	1.737,35	498,46	8.130,20
B3	0	2 al 50%	27.672,61	6.886,11	2.352,17	36.910,89
B4	1	0	23.973,84	7.043,13	2.035,05	33.052,02
A3		1 al 50%	10.306,30	3.126,87	867,53	14.300,70
B1		1 al 16.67% convenzione dal 20.07.2020	1.539,49	500,22	127,45	2.167,16
TOTALI	2	6	124.462,02	33.728,80	10.491,64	168.682,46
C3		1 al 33.33%	20.914,12	Trasferimento Unione dei Comuni della Val d'Aia		
SEGRETARIO COMUNALE			21.300,00	Trasferimento Comune di Selci per servizio di segreteria		
TOTALI	2	6	166.676,14	33.728,80	10.491,64	210.896,58

- 4) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato
- 5) di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nei capitoli relativi alle spese del personale delle diverse funzioni e servizi del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;
- 6) di dare atto che la spesa di personale prevista dalla presente programmazione rispetta i vincoli sulla spesa di personale in termini assoluti, ai sensi dell'art. 1, comma 577 della legge 296/2006, quantificati rispetto al valore della spesa di personale sostenuta nell'anno 2008, che per questo Comune ammonta a euro 220.765,34, così come dimostrato in premessa narrativa;
- 7) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione in essere, consente rispetto all'attuale media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, di riportare la spesa complessiva di personale dell'Ente entro i valori soglia del decreto del 17 Marzo 2020 attualmente in vigore entro il 2024;
- 8) di trasmettere il presente atto, quale atto allegato al Bilancio di previsione 2021/2023 all'organo di revisione economico finanziaria, ai fini del parere da rendere ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

- 9) di riservarsi la facoltà di modificare in qualsiasi momento il piano triennale approvato con il presente atto, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;
- 10) di dare atto che tale programmazione confluirà nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- 11) di pubblicare la presente deliberazione nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale comunale, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 12) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.

COMUNE DI MONTASOLA
PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale: 00111190575
Mail:ragioneria@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE NUOVO FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO RAGIONERIA

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto.

Il Responsabile del servizio Interessato	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere: FAVOREVOLE.
	Data 10.04.2021 Il responsabile : F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

Il Responsabile di Ragioneria	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere: FAVOREVOLE
	Data 10.04.2021 Il responsabile : F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa DI TROLIO FILMA

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Vincenzo Leti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Filma Di Trolio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

. ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 viene pubblicato all'albo pretorio, ove rimarrà esposta 15 giorni consecutivi;

. è stata comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Montasola, 19.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Filma Di Trolio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- non essendo pervenuti reclami a seguito di comunicazione fatta ai capigruppo ai sensi dell'art.127, 3° comma del D.Lgs. 267/2000

Montasola, 19.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Filma Di Trolio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Montasola, 19.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DI TROLIO FILMA
